



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 06/61-1 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 409

del 28 agosto 2018

Prot. Gen. n. 76295

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** che:
 - in data 24 agosto 2018 è pervenuta la nota n.75698, con cui il Geom. Valle Fabio chiede, in nome e per conto, dell'impresa A.M. Restauri snc di A. Gaviano e M. Cultrera, l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione in via Sangallo lato Roma tra il civico 24 e via Monte Grappa e in via Monte Grappa ambo i lati tra via Sangallo e l'accesso carrabile autorizzato con il n.1058 del 2004, al fine di poter posizionare una piattaforma aerea per l'esecuzione dei lavori di ripristino della facciata dell'edificio di via Sangallo n.24;
 - che nella medesima istanza, si chiede di eseguire i lavori per i giorni 03 e 04 settembre 2018, e che per via Sangallo occorre istituire la disciplina di senso unico alternato;
- **LETTA** la Concessione n.109 datata 09 agosto 2018, con cui il Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, autorizza i lavori di cui trattasi;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di cui trattasi;
- **VISTI**:
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale, Viabilità”;

ORDINA:

1. dalle ore **07:30** del giorno **03 settembre 2018** fino alle ore **18:00** del giorno **04 settembre 2018**:
 - in **VIA SANGALLO**, lato Roma del tratto compreso tra il civico n.24 e l'intersezione con via Monte Grappa:
 - in **VIA MONTE GRAPPA**, ambo i lati del tratto compreso tra l'intersezione con via Sangallo e l'accesso carrabile autorizzato con il numero 1058 del 2004:
l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli a servizio della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo;

2. dalle ore 08:30 fino alle ore 18:00 dei giorni 03 e 04 settembre 2018:

in VIA SANGALLO, lato Roma del tratto compreso tra il civico n.24 e l'intersezione con via Monte Grappa:

l'istituzione della disciplina viaria di senso unico alternato, con l'obbligo di utilizzare personale idoneamente abbigliato (movieri) e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione dei lavori.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:

- all'impresa A.M. restauri snc, esecutrice dei lavori:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione al numero di fax: 0766-590411;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
- al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
- alla soc. C.S.P. s.r.l. per i provvedimenti di propria competenza;
- al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
- alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.

2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.

5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante Corpo Polizia Locale 1° Dirigente Avv. Pietro Dott. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo Polizia di Locale
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI